

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 998-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro di grazia e giustizia  
col Ministro delle finanze  
e col Ministro del tesoro**

*(V. Stampato Camera n. 1024)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1994*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente .....	»	4
- della 5ª Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991, impone una nuova disciplina per la reciproca assistenza in campo amministrativo tra Italia ed Austria, al fine di prevenire e reprimere con maggior efficacia le infrazioni doganali nonchè, come esplicitato nel preambolo, il traffico di stupefacenti.

Tale Convenzione è circoscritta alla cooperazione in ambito amministrativo e non si estende ad attività di arresto di persone o di recupero, per conto dell'altro Stato, di diritti e tasse o di altre somme. Con l'articolo 3 della Convenzione ciascuno Stato si impegna a porre in essere attività di sorveglianza speciale su spostamenti di persone sospette, su movimenti di merci, segnalate come sospette e su luoghi ove queste siano depositate, sui veicoli, imbarcazioni e altri mezzi di trasporto ritenuti sospetti dallo Stato richiedente. Altre disposizioni pongono in essere diverse modalità per una reciproca e diretta informazione tra i rispettivi funzionari al fine di garantire efficacia e tempesti-

vià nello scambio di notizie in modo da potenziare la prevenzione delle infrazioni. Si prevede inoltre (articoli 9, 10, 11, 12 e 13) che gli agenti dell'amministrazione doganale di uno Stato possano, su richiesta dell'amministrazione doganale dell'altro Stato, deporre in qualità di testimoni ed esperti in procedimenti giudiziari e amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato, deporre in qualità di testimoni ed esperti in procedimenti giudiziari e amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altro Stato e, a determinate condizioni, possano assistere alle operazioni per l'accertamento delle infrazioni doganali sul territorio dell'altro Stato. Tuttavia a garanzia dell'interesse nazionale - in particolare sovranità, sicurezza ed ordine pubblico - esiste per gli Stati contraenti in base all'articolo 14 la possibilità del rifiuto, purchè motivato. Altre norme specifiche infine riguardano le modalità e l'ambito di applicazione della Convenzione.

La Commissione propone l'approvazione del disegno di legge, al fine di consentire la ratifica di una Convenzione firmata già da quattro anni.

BRATINA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CHERCHI)

21 febbraio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria, con dichiarazione interpretativa, firmata a Vienna il 17 luglio 1991.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.